Integrazioni e modifiche della circolare n. 15207/1987 in tema di incarichi extragiudiziari relativamente alle domande di autorizzazione all'espletamento di attività didattiche presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali
(*Circolare n. P-1146/2003 del 24 gennaio 2003 - Deliberazione 22 gennaio 2003*)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 gennaio 2003, ha adottato la seguente delibera:

"rilevato che con sempre maggiore frequenza vengono proposte da parte dei magistrati domande di autorizzazione o nulla osta allo svolgimento di attività didattiche a favore delle Scuole di specializzazione per le professioni legali in via preventiva ed eventuale rispetto all'effettivo conferimento dell'incarico;

in conformità al disposto della circolare generale in materia, n. 15207/1987 (punto 5, in particolare lett. d, e, f), è stato deliberato il non luogo a provvedere in ordine a tali istanze in quanto carenti dei requisiti di specificità e documentazione atti a consentire il controllo di compatibilità dell'incarico con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

tale situazione consegue alla pubblicazione da parte delle suddette Scuole di bandi di concorso per la selezione di magistrati, notai ed avvocati, a cui conferire gli incarichi didattici previsti dalla normativa istitutiva, che condizionano la presentazione della candidatura da parte dei dipendenti pubblici, e, fra questi, dei magistrati, alla dichiarazione dell'interessato di aver richiesto all'Amministrazione di appartenenza il nulla osta preventivo per l'attività da svolgere, da prodursi successivamente non oltre il momento della stipula del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale;

l'autorizzazione all'espletamento degli incarichi - prescritta, anche per i magistrati, dal disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 - deve precedere sul piano cronologico la stipula del relativo contratto e lo svolgimento dell'incarico, ma non può essere ipotetica ed eventuale, atteso che al momento della partecipazione alla selezione non vi è altro che una semplice aspettativa di designazione all'incarico mentre il conferimento dello stesso si configura come un evento futuro ed incerto;

ritenuto che, con riferimento alla situazione in esame, occorre contemperare le esigenze di celerità che presiedono al reclutamento del corpo docente delle Scuole (già considerate dalla circolare consiliare n. 3661/2002 del 22 febbraio 2002) e le esigenze del controllo sullo svolgimento degli incarichi extra-istituzionali prescritto dagli artt. 16, R.d. n. 12/1941, e 53, D.lgs. n. 165/2001, ferma restando l'opportunità che in futuro gli organi universitari adottino discipline di conferimento degli incarichi più aderenti al disposto del suddetto art. 53;

in tal senso è opportuno prevedere che i magistrati aspiranti alle predette selezioni presentino al C.S.M. un'istanza generica di autorizzazione dell'incarico - non corredata, cioè, dei pareri del capo ufficio e del Consiglio giudiziario, né delle ulteriori indicazioni e documentazione specifiche relative all'incarico - e provvedano poi, tempestivamente, non appena officiati dell'incarico, all'integrazione della originaria domanda in conformità ai requisiti di cui alla circolare consiliare n. 15207/1987, ovvero, ricorrendone le ipotesi, nella forma semplificata di cui alla circolare n. 3661/2002 del 22 febbraio 2002;

d e l i b e r a

1. di prevedere che i magistrati che intendono partecipare alle selezioni indette dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali per il conferimento degli incarichi di docenza, per le quali sia richiesta l'attestazione di avvenuto inoltro in via preventiva dell'istanza di nulla osta, possano presentare al C.S.M. una domanda generica di autorizzazione dell'incarico (non corredata, cioè, dei pareri del Capo ufficio e del Consiglio giudiziario, né delle relative ulteriori indicazioni e documentazione specifiche);

2. di sospendere l'esame delle istanze di autorizzazione eventualmente, come sopra, presentate prima dell'effettiva designazione all'incarico fino al momento in cui l'interessato, al positivo esito della procedura selettiva attuata dall'Università, non provveda ad integrare la domanda in conformità ai requisiti di cui alla circolare consiliare n. 15207/1987, ovvero,

ricorrendone le ipotesi, nella forma semplificata di cui alla circolare n. 3661/2002 del 22 febbraio 2002”.